



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

composta dai Magistrati

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello
Consigliere	Rossana Rummo, Relatore
Primo referendario	Michela Muti
Referendario	Giovanni Natali

a seguito della camera di consiglio del 25 gennaio 2019

VISTO l'art.4 del D.lgs. n.149 del 6 settembre 2011 relativo alla relazione di fine mandato comunale e provinciale;

VISTO il D.M. 26 aprile 2013 relativo agli schemi tipo di relazione di fine mandato;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n.219/2013 con la quale, tra l'altro, sono state dichiarate non fondate, nei sensi e nei limiti riportati nella relativa motivazione, le questioni di legittimità costituzionale relative all'art.4 del D. Lgs. n.149/2011;

VISTA la deliberazione n 15/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti;

VISTA l'ordinanza n. 02/2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore Dott.ssa Rossana Rummo;



FATTO

E' pervenuta alla Provincia di Taranto a questa Sezione in data 26 novembre 2018, prot.n.4640, la relazione di fine mandato della Provincia di Taranto, redatta ai sensi dell'ex art. 4 del D.lgs. n.149/2011 e afferente il mandato 2014/2018.

La relazione è stata trasmessa a questa Sezione con pec del 23 novembre 2018 dal Segretario Generale. La stessa è stata sottoscritta dal Presidente uscente in data 31 ottobre 2018 e riporta in calce, nella stessa data, la certificazione da parte dell'Organo di revisione. Risulta pubblicata sul sito istituzionale, nella Sezione Amministrazione Trasparente/Atti generali/Documenti di programmazione strategico-gestionale, in data 26 novembre 2018.

Con nota del Magistrato istruttore del 11 dicembre 2018, prot. n.4775, si chiedeva al Segretario Generale della Provincia di Taranto di comunicare la data di scadenza del mandato del Presidente uscente. Il Segretario, dava riscontro con nota del 18 dicembre 2018, acquisita al prot. n.4833 del 18 dicembre 2018, specificando che a seguito delle prime elezioni provinciali del 28 settembre 2014, il mandato del Presidente cessava in data 31 ottobre 2018 ed allegava la Deliberazione del 13 ottobre 2014 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto *"La convalida della elezione del Presidente e dei Consiglieri Provinciali"*.

DIRITTO

L'art.4 del D.lgs. n.149/2011, come modificato dall'art.11 del D.L. n.16/2014, impone a Comuni e Province di redigere una relazione di fine mandato contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato.

L'art.4, co.2, del D.lgs. n.149/2011 stabilisce che *"La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro*



i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti".

Il mancato adempimento degli obblighi descritti comporta conseguenze di natura sanzionatoria ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2011.

L'obbligo di redigere e pubblicare la relazione di fine mandato appare funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativo-politica degli enti locali. In tal senso rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (anch'esso presidiato da specifiche sanzioni).

La norma di riferimento dispone, infatti, che la relazione di fine mandato mira a realizzare *"il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa"*. Tale premessa appare necessaria per individuare la corretta interpretazione della disciplina ed il significato da attribuire alla redazione e pubblicazione della relazione nei termini ivi previsti. Le scadenze temporali individuate dal legislatore nazionale non appaiono casuali, ma, in funzione del principio di trasparenza sopra esposto, impongono che la relazione di fine mandato sia redatta e, soprattutto, pubblicata nei termini prescritti, in modo da consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli.

Le disposizioni dell'art. 4 del D. Lgs. n.149/2011 individuano i soggetti obbligati e disciplinano i tempi di redazione, sottoscrizione, certificazione e pubblicazione sul sito web dell'Ente.

Quanto ai soggetti tenuti alla sottoscrizione, la relazione di fine mandato della Provincia di Taranto è stata correttamente sottoscritta dal Presidente uscente. Criticità sorgono sulla tempistica che ha riguardato l'iter-procedurale. Il comma 3 del citato art.4 prevede:

- la sottoscrizione da parte del Presidente della Provincia entro e non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di fine mandato;
- la certificazione da parte dell'Organo di revisione entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione;
- la trasmissione della relazione e della certificazione nei tre giorni successivi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;



- la pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell'Ente non oltre i sette giorni dalla certificazione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Alla luce di quanto descritto si evidenzia, nel caso in esame, il mancato rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge.

La relazione, infatti, è stata sottoscritta in data 31 ottobre 2018 in ritardo rispetto ai termini individuati dal legislatore (sessanta giorni prima antecedenti la scadenza del mandato, ovvero il 31 agosto 2018). In pari data è stata apposta la certificazione da parte dell'Organo di Revisione.

Sempre in ritardo, in data 23 novembre 2018, si è proceduto all'invio della relazione a questa Sezione regionale di Controllo (dovendosi, infatti, provvedere nei tre giorni successivi al 31 ottobre 2018).

Anche la pubblicazione sul sito (rintracciabili nella *Sezione Amministrazione Trasparente/Atti generali/Documenti strategici*) è avvenuta in data 26 novembre 2018, oltre i sette giorni dalla certificazione (in questo caso coincidenti con la data di sottoscrizione) e non risultano allegati i riferimenti della data di trasmissione alla Sezione regionale di Controllo. Si osserva, altresì, che la relazione dovrebbe essere inserita correttamente nella diversa sottosezione di primo livello Organizzazione, sottosezione di secondo livello Organi di indirizzo politico amministrativo (*FAQ aprile 2016 pubblicate dall'ANAC, domanda 5.36*).

L'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2011 dispone, infatti, che *"in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti"*. Il sindaco, inoltre, è tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente. (Sezione di controllo Liguria, deliberazione 17 maggio, n. 95/2018/SRCLIG).

Per quanto riguarda le modalità applicative dell'esposto sistema sanzionatorio, occorre far riferimento ai principi di diritto affermati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 15/QMIG del 30 aprile 2015, adottata nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7



dicembre 2012 (risoluzione di contrasti interpretativi o di questioni di massima di particolare rilevanza, ai cui principi di diritto le Sezioni regionali devono conformarsi).

P Q M

La Sezione regionale di controllo per la Puglia

ACCERTA

il mancato rispetto, da parte della Provincia di Taranto, della procedura dettata dall'art.4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.149 relativamente al rispetto dei termini di redazione, trasmissione e pubblicazione della relazione di fine mandato;

DISPONE

- che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente, al Consiglio provinciale ed all'Organo di revisione della Provincia di Taranto, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle citate disposizioni di cui all'art.4, co.6 del D. Lgs. n.149/2011;
- che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia;
- che il Segretario Generale della Provincia di Taranto comunicherà a questa Sezione ed alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia le iniziative intraprese, entro 30 giorni dalla ricezione della presente deliberazione, avendo cura successivamente di notiziare anche degli esiti delle iniziative stesse.

La presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n.33/2013 s.m.i..



Così deliberato in Bari il giorno 25 gennaio 2019.


Il Magistrato relatore

Rossana Rummo



Il Presidente

Agostino Chiappiniello



Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2019

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Marialuce Sciannameo

